



Città di Cossato

# CITTA' DI COSSATO

## PROVINCIA DI BIELLA

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Sociali Culturali e alla persona

DETERMINAZIONE N. 463 del 29 aprile 2026

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI PER LE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE DI COSSATO A FAVORE DI FARMACIA VIANA SRL DI COSSATO (BI)

La sottoscritta, Stefania VERCELLONE, in qualità di Responsabile Servizi Sociali, Culturali e alla Persona,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 342 in data 31 marzo 2025;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 332 in data 31 marzo 2025 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

### **PREMESSO CHE**

si rende necessario procedere con l'acquisto di prodotti per le cassette di primo soccorso del settore socio-culturale del Comune di Cossato, in sostituzione di quelli di prossima scadenza;

Atteso che l'importo stimato dell'intervento è inferiore ad € 140.000,00 pertanto è possibile procedere, secondo quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm., mediante *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;
- l'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 rubricato *“Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti”*;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 rubricato *“Il contratto e la sua stipulazione”*;
- l'art. 1 comma 2 dell'allegato 1.4 (richiamato dall'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023), il quale prevede che gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 siano esentati dall'applicazione dell'imposta di bollo;
- l'art. 48 rubricato *“Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;
- l'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 che consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;
- l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 rubricato *“Procedure per l'affidamento”* il quale prevede al comma 1 che *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b), affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, in base al quale agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- l'art. 62 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede:

*al c. 1 che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";*

*al c. 6 che "Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: [...] c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; [...] f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)";*

Richiamato inoltre l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, con deliberazione C.C. n. 31 del 23/07/2025, è stato approvato il Regolamento comunale dei contratti pubblici in attuazione al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, con il quale, all'art. 9, vengono disciplinati gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Rilevato che, in applicazione dei citati principi e criteri stabiliti, il valore economico del servizio in oggetto è stimato essere inferiore alle soglie di rilevanza europea e non si accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tale da dover seguire le procedure di affidamento ordinarie;

**RITENUTO**, in osservanza dei principi di rotazione e tempestività, di procedere alla richiesta di offerta per la fornitura di farmaci e dispositivi per le cassette di primo soccorso del settore socio-culturale di Cossato a Farmacia Viana srl, con sede legale a Cossato (BI), Via Mazzini 80 CAP 13836, C.F/P. IVA 02700620020;

## VISTI

- l'offerta presentata, registrata con prot. 10774 del 22/04/2026, da Farmacia Viana srl di Cossato (BI), resasi disponibile ad effettuare la fornitura richiesta al costo complessivo di € 318,32 IVA ad aliquote 5, 10 e 22% esclusa;

- le dichiarazioni rese dalla suddetta ditta, con nota registrata con prot. 10774 del 22/04/2026, e riferite a:

- presa visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato e del codice dei dipendenti pubblici;

- pantouflage, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm., con la quale vengono anche fornite le coordinate del conto corrente bancario dedicato;
- insussistenza di cause di esclusione (ex art. 52, 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023);
- privacy;

- il CIG dell'affidamento, ottenuto mediante Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): BB70D1A2C4;

Ritenuto di riunire nel presente atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A., trattandosi di procedura per la quale è consentito l'affidamento diretto, secondo quanto infra indicato:

Fine del contratto	Fornitura di farmaci e dispositivi medici in sostituzione di quelli di prossima scadenza delle cassette di primo soccorso del settore socio-culturale di Cossato
Oggetto del contratto	Fornitura di farmaci e dispositivi medici per le cassette di primo soccorso del settore socio-culturale di Cossato
Forma	Affidamento diretto
Clausole ritenute essenziali	Contenute nel presente atto nonché nell'offerta richiamata nel presente atto
Modalità di scelta del contraente	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023
Aggiudicatario appalto	Farmacia Viana srl, con sede legale a Cossato (BI), Via Mazzini 80 CAP 13836, C.F/P. IVA 02700620020
Periodo dell'appalto	Aprile – Settembre 2026
Importo complessivo del contratto	€ 318,32 IVA ad aliquote 5, 10 e 22% esclusa; importo complessivo di € 369,01 IVA inclusa;
CIG	BB70D1A2C4
CPV principale	33680000-0 Articoli di farmacia
RUP	Stefania Vercellone (Responsabile Servizi Sociali, Culturali e alla Persona)

Ritenuto, in considerazione del valore dell'appalto e di quanto premesso, di poter approvare l'offerta richiamata e affidare conseguentemente a Farmacia Viana srl, con sede legale a Cossato (BI), Via Mazzini 80 CAP 13836, C.F/P. IVA 02700620020 la fornitura in oggetto, in quanto tale offerta risulta congrua e adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che:

- Farmacia Viana srl risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi, così come certificato dal DURC online INPS\_50447742 del 22/04/2026 (scadenza 20/08/2026), registrato con protocollo comunale n. 11311 del 28/04/2026;

- la suddetta società risulta iscritta al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE al n. 02700620020 codice ATECO 47.73.10 e che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa in capo alla società suddetta;

- l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle previste dall'art. 1, commi 52 e 53 della L. 190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) e pertanto non è necessario verificare l'iscrizione nella White List della Prefettura;

- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere i seguenti: CCNL FARMACIE PRIVATE settore TERZIARIO;

- non sono presenti annotazioni riservate riferite alla società Didattica Nord srl di Pero (MI) sul casellario di ANAC;

Considerato altresì che:

- l'offerta economica è risultata congrua;
- ha presentato tutte le dichiarazioni richieste;
- dalle verifiche effettuate non risultano irregolarità ostative;

Ritenuto di provvedere pertanto all'aggiudicazione a favore di Farmacia Viana srl di Cossato (BI), C.F./P. IVA 02700620020;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 50 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 7 gennaio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;

- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento, Martina CAVALLI, né il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Stefania VERCELLONE, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico Farmacia Viana srl, con sede legale a Cossato (BI), Via Mazzini 80 CAP 13836, C.F/P. IVA 02700620020, e relativo alla fornitura in oggetto, come da offerta prot. n. 10774 del 22/04/2026 di importo netto pari ad € 318,32 oltre IVA ad aliquote 5, 10 e 22%, quindi di importo complessivo pari ad € 369,01 IVA inclusa (IVA pari ad € 50,69), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

3) Di impegnare e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato:

IMPORTO €	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs.n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
200,00	738/99	SERVIZI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	05/02/1/103/8.2	2026
169,01	1601/2	ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI - BENI E PRODOTTI SANITARI	12/11/1/103/10.4	2026

4) Di dare atto che:

- il CIG dell'affidamento ottenuto mediante Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) è BB70D1A2C4;
- il contratto verrà stipulato, come previsto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/23, "*mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata*";
- l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- il presente atto sarà pubblicato, ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D. Lgs n. 36/2023, sul sito internet del Comune di Cossato all'Albo pretorio on line e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" nelle relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma PCP di Anac.

5) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura resa e della regolarità contributiva.

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7) Di dare atto che né il Responsabile del Procedimento, Martina CAVALLI, né il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Stefania VERCELLONE, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

9) Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammessa impugnazione, per chi vi abbia interesse, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE  
Servizi Sociali Culturali e alla persona  
*Stefania Vercellone\**

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.